

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2311**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, COVIELLO, LIGUORI,  
COLETTI, CASTELLANI, CAVALLARO, DETTORI, GAGLIONE,  
VERALDI, BASTIANONI, MANCINO e D’ANDREA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2003**

—————

Promozione del capitale di rischio nelle aree depresse

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È noto il problema del credito alle nuove iniziative nelle aree meridionali del Paese, tema di grande rilevanza che si può affrontare favorendo uno strumento di promozione del mercato del capitale di rischio che permetta lo sviluppo di tale segmento del mercato dei capitali, cruciale per lo sviluppo economico, nelle aree depresse ed in particolare nel nostro Mezzogiorno.

Qui si riscontra l'esistenza di fallimenti del mercato e di un'insufficiente operatività degli strumenti tradizionali del settore creditizio. Ciò conduce ad una crescita di iniziative insufficiente rispetto alle potenzialità espresse dai diversi territori ed alla creazione di uno *stock* di attività che non giunge al mercato per limitazioni di carattere finanziario. In questo senso, il *venture capital*, come noto, costituisce una delle chiavi per l'avvio di iniziative di investimento e, nell'analisi della letteratura specializzata, uno degli strumenti che ha permesso la crescita delle imprese ad elevato contenuto tecnologico negli Stati Uniti e l'approfondirsi del *gap* che si è venuto a creare, in questo settore, in confronto all'industria europea.

Nel dettaglio, il disegno di legge istituisce presso lo stato di previsione del Ministero delle attività produttive il Fondo per la promozione del capitale di rischio, le cui risorse sono indirizzate al finanziamento di partecipazioni azionarie in fondi di investimento specializzati in iniziative imprenditoriali lo-

calizzate nelle aree depresse, come definite della disciplina comunitaria. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 300 milioni di euro. Il Ministro per le attività produttive emana il regolamento di gestione del Fondo, che prevede la partecipazione del Fondo ai fondi di investimento sulla base delle seguenti caratteristiche:

a) individuazione dei settori prioritari di intervento in base a situazioni di fallimento del mercato;

b) specificazione dei criteri di individuazione dei gestori del Fondo basati sulla professionalità dei gestori stessi e sulla valutazione delle iniziative effettuata secondo i criteri dei piani di attività economica;

c) priorità al cofinanziamento delle iniziative condotte attraverso l'intervento dei Fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2000-2006;

d) priorità al cofinanziamento delle iniziative condotte dal Fondo europeo per gli investimenti.

Il Fondo dovrà essere gestito da un operatore privato specializzato in fondi di investimento, scelto sulla base di una selezione attuata tra gli esperti del settore appartenenti ai Paesi dell'Unione europea.

Il Fondo avrà durata triennale. Al termine del terzo anno dalla data della sua istituzione, si procede alla verifica della permanenza delle finalità stabilite all'articolo 1, al fine di una sua eventuale proroga.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Fondo per la promozione del capitale di rischio)*

1. È istituito presso lo stato di previsione del Ministero per le attività produttive il Fondo per la promozione del capitale di rischio, di qui in poi denominato «Fondo», le cui risorse sono indirizzate al finanziamento di partecipazioni azionarie in fondi di investimento specializzati in iniziative imprenditoriali localizzate nelle aree depresse, come definite della disciplina comunitaria.

2. I proventi del Fondo sono diretti al cofinanziamento di iniziative di capitale di rischio. La partecipazione del Fondo non può superare il settanta per cento del capitale dei fondi di investimento nei quali esso investe.

3. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 300 milioni di euro.

4. Il Ministro per le attività produttive, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto il regolamento di gestione del Fondo, che prevede la partecipazione del Fondo ai fondi di investimento di cui al comma 1 sulla base delle seguenti caratteristiche:

a) individuazione dei settori prioritari di intervento in base a situazioni di fallimento del mercato;

b) specificazione dei criteri di individuazione dei gestori del Fondo basati sulla professionalità dei gestori stessi e sulla valutazione delle iniziative effettuata secondo i criteri dei piani di attività economica;

c) priorità al cofinanziamento delle iniziative condotte attraverso l'intervento dei Fondi strutturali dell'Unione europea per il

periodo 2000-2006 di cui al regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999; al regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999; al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999; al regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;

d) priorità al cofinanziamento delle iniziative condotte dal Fondo europeo per gli investimenti istituito con lo Statuto del Fondo europeo per gli investimenti, adottato dall'Assemblea generale il 14 giugno 1994.

## Art. 2.

### *(Modalità di funzionamento)*

1. Il Fondo è gestito da un operatore privato specializzato in fondi di investimento, scelto sulla base di una selezione attuata tra gli esperti del settore appartenenti ai Paesi dell'Unione europea.

2. La partecipazione del Fondo alle iniziative di cui all'articolo 1 avviene attraverso la partecipazione a fondi di investimento specializzati e gestiti da operatori privati specializzati operanti sul mercato europeo.

3. Il Fondo ha durata triennale. Al termine del terzo anno dalla data della sua istituzione, si procede alla verifica della permanenza delle finalità stabilite all'articolo 1, al fine di una sua eventuale proroga.

## Art. 3.

### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 300 milioni di euro per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo

speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.





